



Città di Sassuolo

**TESTO UNICO
DEI REGOLAMENTI DELLE
ENTRATE COMUNALI
(TUREC)**

Allegato A

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del 27 marzo 2023

Indice

Parte 1	Regolamento generale in materia di entrate comunali.....	5
Articolo 1	Ambito di applicazione del presente testo unico.....	5
Articolo 2	Adeguamento automatico al quadro normativo di riferimento.....	5
Articolo 3	Differimento dei termini.....	5
Articolo 4	Agevolazioni.....	5
Articolo 5	Competenza gestionale.....	6
Articolo 6	Funzionario responsabile.....	6
Articolo 7	Dichiarazioni, istanze e richieste del contribuente.....	6
Articolo 8	Incentivazione dell'attività di controllo.....	6
Articolo 9	Rapporti con i contribuenti.....	7
Articolo 10	Riscossione ordinaria.....	7
Articolo 11	Sospensione e dilazione del versamento.....	7
Articolo 12	Limiti di esenzione per versamenti e per i rimborsi.....	8
Articolo 13	Interessi.....	8
Articolo 14	Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie.....	8
Articolo 15	Accertamento con adesione.....	9
Articolo 16	Diritto di interpello.....	9
Articolo 17	Ravvedimento e riduzione delle sanzioni per adesione agli atti.....	9
Parte 2	Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).....	10
Articolo 18	Oggetto.....	10
Articolo 19	Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	10
Articolo 20	Fabbricati inagibili o inabitabili.....	10
Articolo 21	Anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari.....	10
Parte 3	Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI).....	11
Articolo 22	Oggetto.....	11
Articolo 23	Applicazione temporale.....	11
Articolo 24	Superficie assoggettabile.....	11
Articolo 25	Articolazione tariffaria.....	11
Articolo 26	Utenze domestiche.....	11
Articolo 27	Utenze non domestiche.....	12
Articolo 28	Tributo giornaliero.....	12
Articolo 28bis	Tributo provinciale.....	12
Articolo 29	Scuole statali.....	12
Articolo 30	Superfici escluse.....	12
Articolo 31	Superfici escluse per produzione di rifiuti speciali e riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali.....	13
Articolo 32	Riduzione tariffaria per il servizio reso.....	14
Articolo 33	Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche.....	14
Articolo 34	Riduzioni per le utenze non domestiche.....	14
Articolo 35	Agevolazioni sociali.....	15
Articolo 36	Disposizioni comuni agli articoli precedenti.....	15
Articolo 36 bis	- Opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche: riduzione, obblighi di comunicazione e rendicontazione.....	16
Articolo 37	Dichiarazione.....	17
Articolo 37 bis	Segnalazioni utente inerenti l'applicazione della tassa rifiuti.....	17
Articolo 38	Riscossione.....	18
Parte 4	Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF.....	19
Articolo 39	Addizionale comunale all'IRPEF.....	19
Parte 5	Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone Patrimoniale relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Canone Patrimoniale mercatale.....	20
Articolo 40	Oggetto.....	20
Articolo 41	Concessione ed autorizzazione amministrativa.....	20
Articolo 42	Competenza.....	20

Articolo 43	Soggetti obbligati al pagamento del canone.....	20
Articolo 44	Esenzioni e riduzioni	21
Articolo 45	Rilascio forzoso dell'occupazione anticipato	21
Articolo 46	Occupazioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti	21
Articolo 47	Occupazioni abusive	21
Articolo 48	Dichiarazione	22
Articolo 49	Accertamento	22
Articolo 50	Indennità e sanzioni	22
Articolo 51	Riscossione del canone	22
Articolo 52	Modalità di determinazione del canone	23
Articolo 53	Sistema tariffario di riferimento	23
Articolo 54	Approvazione delle tariffe annuali	24
Articolo 55	Graduazione in base alla zona	24
Articolo 56	Graduazione in base alla dimensione dell'occupazione	24
Articolo 57	Graduazione in base alla durata	25
Articolo 58	Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee	25
Articolo 59	Disciplina speciale per la determinazione del Canone	25
Articolo 60	Occupazione con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti	26
Articolo 61	Occupazione del sottosuolo con cisterne e serbatoi	26
Articolo 62	Apparecchi automatici.....	26
Articolo 63	Occupazioni con impianti pubblicitari.....	26
Articolo 64	Canone per occupazioni con impianti e infrastrutture di comunicazione elettronica.....	26
Articolo 65	Corrispettivo per servizi aggiuntivi	26
Articolo 66	Canone di concessione delle aree per il mercato.....	27

Parte 6 Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone Patrimoniale relativo alle esposizioni pubblicitarie e diffusione dei messaggi pubblicitari e del Canone patrimoniale per le pubbliche affissioni..... **28**

Articolo 67	Oggetto	28
Articolo 68	Concessione ed autorizzazione amministrativa.....	28
Articolo 69	Competenza.....	28
Articolo 70	Soggetti obbligati al pagamento del canone.....	29
Articolo 71	Esenzioni e riduzioni	29
Articolo 72	Anticipata rimozione.....	29
Articolo 73	Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	29
Articolo 74	Pubblicità abusiva	30
Articolo 75	Dichiarazione	30
Articolo 76	Accertamento	30
Articolo 77	Indennità e sanzioni	30
Articolo 78	Riscossione.....	31
Articolo 79	Determinazione del canone	31
Articolo 80	Sistema tariffario di riferimento	31
Articolo 81	Approvazione delle tariffe annuali	32
Articolo 82	Graduazione in base alla zona	32
Articolo 83	Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario.....	33
Articolo 84	graduazione in base al tempo pubblicità temporanea	33
Articolo 85	Pubblicità luminosa	33
Articolo 86	Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	33
Articolo 87	Pubblicità varia	34
Articolo 88	Pubblicità a mezzo affissioni dirette.....	34
Articolo 89	Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali.....	34
Articolo 90	Pubblicità sui veicoli.....	35
Articolo 91	Corrispettivo per servizi aggiuntivi	35
Articolo 92	Servizio delle pubbliche affissioni	35
Articolo 93	Canone sulle pubbliche affissioni.....	36
Articolo 94	Riduzioni del canone sulle pubbliche affissione	36
Articolo 95	Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissione.....	36

Articolo 96	Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione di normative	36
Articolo 97	Spazi riservati ed esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni	36
Articolo 98	Modalità di effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni	37
Articolo 99	Richiesta del servizio di pubbliche affissioni.....	38
Parte 7	Disposizioni regolamentari finali e transitorie	39
Articolo 100	Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni.....	39
Articolo 101	Norme transitorie e finali per il canone patrimoniale	39
Articolo 102	Allegati	39

Parte 1 Regolamento generale in materia di entrate comunali

Articolo 1 Ambito di applicazione del presente testo unico

1. Il presente Testo Unico, è adottato per regolare le entrate di seguito specificatamente disciplinate.
2. Le norme della presente Parte generale si applicano a tutte le entrate del Comune, di qualunque natura e da qualunque ufficio o soggetto gestite, salvo diversa disposizione generale o speciale, contenuta nelle parti successive del presente testo unico o salvo diversa disposizione di legge nel rispetto dei limiti inviolabili disposti dall'Ordinamento Giuridico Italiano e da quello dell'Unione Europea.

Articolo 2 Adeguamento automatico al quadro normativo di riferimento

1. Per quanto non disciplinato dal presente testo unico si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I riferimenti e le disposizioni contenute nel presente testo unico si intendono automaticamente aggiornati, modificati o abrogati in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Articolo 3 Differimento dei termini

1. Per fronteggiare con immediatezza situazioni particolari che lo rendessero necessario, si attribuisce alla Giunta Comunale, adottando apposito atto motivato, il potere di modificare, sospendere, anticipare o differire le modalità ed i termini, stabiliti per legge o con il presente testo unico, per la presentazione della dichiarazione fiscale e/o per il versamento delle singole entrate tributarie e patrimoniali. Tra le situazioni particolari rientrano a titolo indicativo: emergenze nazionali o locali di natura sanitaria, economica e/o sociale; gravi calamità naturali o provate dall'uomo; gravi crisi economiche e/o sociali; particolari situazioni di disagio economico.
2. Tale potere può essere esercitato anche con esclusivo riferimento a determinate categorie di contribuenti interessati dalle citate situazioni particolari.

Articolo 4 Agevolazioni

1. Fino all'entrata in vigore del registro unico nazionale degli enti del terzo settore di cui all'art. 45 e ss del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, gli Enti ONLUS di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 sono esenti dai tributi comunali.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del registro di cui al precedente comma, sono esenti dai tributi comunali gli enti del terzo settore di cui all'art.79, comma 5, del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 a condizione che gli stessi possiedano anche tutti i requisiti previsti a suo tempo dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale — ONLUS, fatta eccezione per il requisito dell'uso della locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo «ONLUS», qualora non più richiesto dalla citata vigente normativa in materia di terzo settore.
3. L'agevolazione di cui ai commi precedenti è concessa in relazione allo svolgimento di attività di natura non economica e, comunque, nel rispetto della normativa europea.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente del terzo settore ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta.
5. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo o ingiunto a mezzo di ingiunzione fiscale.
6. Nell'applicazione delle proprie tariffe ed entrate, tributarie e non tributarie, ai fini del riconoscimento di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni di natura sociale a favore di determinate categorie di contribuenti o di utenti meno abbienti, l'Amministrazione Comunale, previa regolamentazione delle condizioni, dei requisiti richiesti e delle fasi di controllo, può far ricorso ai criteri di rilevazione della situazione economica dei diretti interessati, secondo la disciplina contenuta nel decreto legislativo 31.3.1998 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il presente articolo non trova applicazione in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) e di tassa sui rifiuti (TARI); tributi per i quali valgono le esenzioni e le riduzioni stabilite dalle relative normative legislative e regolamentari in vigore.
8. La presente disposizione si deve intendere disapplicata automaticamente qualora dovesse risultare o dovesse essere dichiarata non conforme alla normativa euro unitaria.

9. In caso di mancato pagamento delle rette scolastiche e/o della tassa sui rifiuti, con provvedimento della giunta comunale può essere disposto e disciplinata, e fino a quando non sarà regolarizzato il pagamento di quanto dovuto, l'esclusione del debitore inadempiente dal diritto a godere di agevolazioni o di riduzioni spettanti rispetto a quanto dovuto a titolo di retta relativamente ad uno o più servizi scolastici.

Articolo 5 Competenza gestionale

1. In via generale è attribuita al Servizio Entrate la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali del Comune salvo quelle espressamente affidate ad altri uffici comunali, Enti o Soggetti esterni.
2. Il Servizio Entrate è competente allo svolgimento di tutte le funzioni, le fasi e le attività relative alla gestione delle entrate tributarie affidate, compresa la gestione della riscossione ordinaria e coattiva mentre il Servizio Contenzioso tributario è competente in materia di contenzioso tributario. Ai fini organizzativi si intende ricompresa nella riscossione coattiva anche l'emissione degli accertamenti esecutivi di entrate comunali laddove previste dalla norma
3. Al Servizio Entrate è affidata la gestione, limitatamente alla fase della riscossione coattiva, delle entrate patrimoniali del Comune salvo quelle espressamente affidate ad altri uffici comunali, Enti o Soggetti esterni.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Servizio Entrate può affidare ad enti o soggetti esterni, anche in forma di appalto, lo svolgimento di funzioni, di attività ausiliarie, di attività strumentali, o parti di esse, relative, congiuntamente o disgiuntamente, alla fase dell'accertamento e/o di quella della riscossione.
5. La riscossione coattiva di una o più delle proprie entrate può essere affidata, in tutto o in parte, al Concessionario del Servizio Nazionale della riscossione o a concessionari esterni iscritti nell'apposito albo nazionale.

Articolo 6 Funzionario responsabile

1. Con riferimento a ciascuna entrata gestita direttamente dal Comune o dall'Unione dei Comuni del distretto ceramico, a mezzo di proprio ufficio interno, il funzionario responsabile è il Dirigente del settore al quale compete la gestione del tributo stesso.
2. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile, le funzioni ad esso attribuite sono svolte dal responsabile preposto all'ufficio competente, preventivamente delegato dal dirigente di cui al comma 1 del presente articolo ovvero, in mancanza dello stesso, dal Sindaco o dal Presidente dell'Unione.
3. Nel caso di gestione affidata a terzi, l'ente concessionario o affidatario dovrà procedere alla nomina di un funzionario responsabile per ogni singola entrata affidata, e del relativo vice facenti funzioni, scelti tra persone dotate di adeguati requisiti morali, capacità ed esperienza professionale. Il nominativo del funzionario e del sostituto dovranno a cura del concessionario essere comunicati al Comune. Al Dirigente del Settore al quale compete il controllo sulla l'attività della gestione affidata a terzi, ha facoltà di formulare proposte di rimozione e con conseguente sostituzione del funzionario o del vice nominati dall'ente gestore.

Articolo 7 Dichiarazioni, istanze e richieste del contribuente

1. Le dichiarazioni, le richieste di agevolazione e le istanze presentate da parte dei contribuenti devono essere presentate nei modi stabiliti per legge, per regolamento o con disposizione amministrativa del Comune.
2. Esse devono contenere tutte le informazioni necessarie alla corretta e tempestiva gestione della posizione fiscale e/o della problematica alle quali si riferiscono.
3. A tal fine deve essere utilizzata la modulistica disposta dal Comune o a livello nazionale e comunque devono contenere il medesimo contenuto della citata modulistica.
4. Le istanze e le richieste devono essere corredate della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti stabiliti per legge o per regolamento. Detta documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà ai sensi di legge.
5. I termini per la presentazione di istanze o richieste stabiliti dal Comune sono perentori ed a pena di decadenza salvo diversa disposizione di legge, regolamentare o amministrativa.
6. Le dichiarazioni, le istanze e le richieste vanno presentate all'ufficio competente attraverso sistemi informatico-telematici messi a disposizione dall'Ente come ad esempio attraverso portali telematici dedicati.
7. Fino all'effettiva operatività e fruibilità di tali sistemi informatico-telematici, le denunce, istanze e richieste devono essere presentate preferibilmente a mezzo di posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria o, altrimenti, tramite posta ordinaria ovvero allo sportello fisico del competente ufficio.

Articolo 8 Incentivazione dell'attività di controllo

1. Ai sensi e nei limiti di legge, al fine di incentivare l'attività di accertamento e riscossione, nell'ambito della contrattazione decentrata, sono attribuiti compensi accessori incentivanti al proprio personale addetto agli uffici competenti, rapportati ai risultati raggiunti con l'azione di controllo ed all'ammontare dei tributi effettivamente incassati ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Fino ad esaurimento del gettito relativo al tributo ICI continua a trovare applicazione il comma 2 dell'articolo 9 del Testo unico dei regolamenti in materia di entrate comunali vigente nel medesimo anno.

2. Con riferimento alle entrate tributarie, con proprio provvedimento, il dirigente responsabile dell'entrata può predeterminare i criteri e le tipologie di controllo sottesi alle azioni di accertamento e riscossione, tenuto conto delle scadenze di legge, della capacità operativa dell'ufficio competente in relazione alla potenzialità della relativa struttura organizzativa. Quanto determinato dal dirigente responsabile rimane in vigore fintanto che non venga modificato o sostituito da altro provvedimento dello stesso.

Articolo 9 Rapporti con i contribuenti

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune instaura rapporti di collaborazione con i contribuenti, al fine di facilitare loro negli adempimenti di legge.

2. L'ufficio competente, se richiesto, presta collaborazione ai contribuenti per l'interpretazione delle norme e fornisce istruzioni sulle modalità di compilazione delle dichiarazioni.

Articolo 10 Riscossione ordinaria

1. Se non diversamente disposto per legge o per regolamento comunale, la riscossione ordinaria delle proprie entrate è in via generale posta in essere attraverso il sistema dell'autoliquidazione e versamento spontaneo da parte del contribuente o debitore.

2. Le modalità di versamento delle entrate comunali sono regolate per legge.

3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da uno dei contribuente o debitori contitolari anche per conto degli altri, purché venga versata la somma totale dovuta. Tale disposizione si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

Articolo 11 Sospensione e dilazione del versamento

1. Su richiesta del contribuente, può essere concesso, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, relativamente alle somme dovute a titolo di entrate comunale, tributarie e patrimoniali, nella fase dell'accertamento d'ufficio e/o della riscossione coattiva.

2. In via del tutto eccezionale, sempre che sussistano comprovate condizioni di gravissima ed involontaria situazione di difficoltà economico-finanziaria non riconducibile a responsabilità del richiedente, su specifica richiesta del contribuente o debitore, può essere concessa la sospensione della riscossione di quanto dovuto per un periodo massimo di dodici mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento rateizzato dell'importo dovuto nei termini massimi, compreso il periodo di sospensione, stabiliti al precedente comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi si applicano gli interessi stabiliti dal presente Testo unico.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

5. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, su istanza dello stesso, il debitore può essere dichiarato non decaduto dal diritto alla dilazione e rimesso in termini per il pagamento delle rate scadute e non pagate, con atto del funzionario responsabile nell'ipotesi di comprovata sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 2, restando a carico del debitore la prova di tale sussistenza. L'atto di rimessione in termini disporrà in merito al pagamento delle rate scadute nell'ambito della rideterminazione del piano di dilazione che tenga conto della situazione contingente del caso concreto.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai competenti uffici comunali o dai soggetti pubblici o privati concessionari o affidatari dell'entrata, sulla base di atto dispositivo assunto dal dirigente o responsabile competente per la singola entrata, con il quale sono definiti modalità e criteri applicativi della disciplina contenuta nel presente articolo.

7. Per quanto non disposto ai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del 29/09/1973 n. 602 ed automaticamente le relative successive modificazioni ed integrazioni.

8. E' fatto salvo quanto diversamente disciplinato da specifiche disposizioni di legge riguardanti le singole entrate.

9. La presente disposizione non trova applicazione in materia di riscossione ordinaria delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali. In tal caso trovano applicazione le disposizioni normative speciali che regolano la riscossione delle singole entrate.

Articolo 12 Limiti di esenzione per versamenti e per i rimborsi

1. La singola entrata non è dovuta né rimborsata se questo è di ammontare non superiore ad Euro 12,00, distintamente per ciascun periodo d'imposta o di debenza.
2. I limiti di cui al presente articolo non si applicano in caso di ripetuta violazione da parte del debitore, per almeno due anni anche non consecutivi, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo o entrata patrimoniale. In tal ultima ipotesi il Comune può procedere al recupero cumulativo, anche con un unico atto, di tributi, di sanzioni ed di interessi relativi ad anni diversi.
3. In caso di accertamento e riscossione delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, si applica l'art.1, comma 794, della legge 27/12/2019 n.160 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. I limiti d'importo stabiliti ai commi precedenti non devono in ogni caso intendersi a titolo di franchigia.
5. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. In caso di rimborso si applica, ai sensi dell'art.1 c. 165 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, lo stesso tasso di interesse di cui all'art.13.

Articolo 13 Interessi

1. La misura annua degli interessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della Legge n. 296/2006 e dell'articolo 1, comma 802, della Legge n. 160/2019, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, in sede di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di dilazione, di rimborso ed in ogni altra ipotesi.

Articolo 14 Compensazione ed accollo delle obbligazioni tributarie

1. L'obbligazione tributaria o patrimoniale si estingue per compensazione tra debiti dovuti e crediti vantati dallo stesso debitore.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. La compensazione e l'accollo non sono possibili per debiti e crediti prescritti o per quali sia intervenuta decadenza nei modi e nei termini di legge.
4. Il Comune procede ad applicare d'ufficio la compensazione di crediti vantati a titolo di entrata tributaria o patrimoniale con debiti di qualunque natura nei confronti del medesimo debitore-creditore.
5. La compensazione e l'accollo può essere richiesta anche dal contribuente/accollante in tal caso deve essere presentata istanza scritta, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, corredata di distinta analitica e dettagliata dei conteggi e compensazioni e della provenienza e causa dei debiti e dei crediti, adeguatamente documentati o autocertificati nel rispetto della normativa vigente in materia.
6. Nel caso della compensazione la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta dal contribuente debitore.
7. Nel caso dell'accollo la richiesta deve essere avanzata e sottoscritta congiuntamente dall'accollato e dall'accollante, dovendo risultare dalla stessa chiaramente i termini ed i limiti dell'accollo.
8. La richiesta di compensazione o di accollo equivalgono a richiesta di rimborso ai fini dell'impedimento della decadenza.
9. La richiesta si considera non presentata e priva di effetti in caso di mancato utilizzo o incompleta compilazione della citata modulistica o in caso di mancata sottoscrizione della stessa ai sensi dei precedenti commi.
10. La compensazione e l'accollo sono accordati con atto adottato dal funzionario competente.
11. Se entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta nessun atto è adottato e comunicato e se il caso di specie lo consente, i richiedenti possono procedere alla compensazione ed all'accollo, versando nei termini di legge le somme eventualmente ancora dovute a seguito della compensazione.
12. Resta in ogni caso impregiudicato, anche decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, il potere del Servizio competente di procedere ai necessari controlli e verifiche di quanto richiesto, anche ingiungendo ai richiedenti di produrre la documentazione attestante i crediti vantati dagli stessi, nonché il potere di adottare e comunicare gli atti del caso.
13. Quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo si applica anche a tutte le ipotesi di compensazione previste da disposizioni di legge in vigore relative ai tributi e entrate patrimoniali comunali.
14. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la normativa tributaria e civilistica.

Articolo 15 Accertamento con adesione

1. Si applica l'accertamento con adesione ai propri tributi.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo; esulano pure dal campo applicativo del presente articolo la mera liquidazione e recupero d'imposta su base dichiarativa; le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati, ad avvenuto integrale pagamento della somma dovuta.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si rinvia alle disposizioni di legge contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili.

Articolo 16 Diritto di interpello

1. Nel caso concreto in cui il contribuente si trovi ad applicare norme di dubbia interpretazione, sulle quali il competente ufficio non si sia già espresso, lo stesso ha il diritto di interpellare, per iscritto, il servizio tributi in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune in materia tributaria. A pena d'inammissibilità, nell'oggetto della p.e.c. devono essere riportati la parola "INTERPELLO", il tributo e l'anno d'imposta.
2. In ogni caso, non sussiste dubbia interpretazione normativa in caso di consolidata giurisprudenza.
3. L'istanza d'interpello va presentata per posta elettronica certificata ed inviata all'indirizzo p.e.c. del Servizio del Comune o dell'Unione competente per le entrate tributarie.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si rinvia alle disposizioni di legge contenute nell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 212, in quanto compatibili.
5. Il presente articolo si intende automaticamente disapplicato qualora dall'applicazione dello stesso derivi una soluzione o un'interpretazione della norma nel caso concreto in contrasto con la normativa eurounitaria.

Articolo 17 Ravvedimento e riduzione delle sanzioni per adesione agli atti

1. In materia di ravvedimento operoso si applica l'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472.
2. In deroga a quanto disposto per legge, le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione nonché quella prevista per omesso, tardivo, parziale pagamento sono ridotte ad un quinto anziché ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione, degli interessi e delle spese liquidati con l'atto ricevuto. In caso di concessione di pagamento dilazionato, il citato beneficio è riconosciuto se entro tale termine è pagata la prima rata stabilita dal Comune e decade nel momento in cui non sia rispettata la rateizzazione concessa e ne venga dichiarata la cessazione con riscossione totale del dovuto.
3. Il beneficio della riduzione regolata dal presente comma non è concesso in caso di applicazione del cumulo giuridico.
4. Le disposizioni del presente articolo non modificano in nessun caso la natura periodica dell'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale in materia di tributi comunali.
5. Quanto disposto ai commi precedenti trova applicazione con riferimento ai tributi che restano assoggettati al potere di accertamento e di riscossione di competenza dello scrivente Ente.
6. Le disposizioni del presente articolo in materia di ravvedimento operoso non trovano applicazione con riferimento alla fase della riscossione ordinaria delle quote dei tributi comunali di competenza dello Stato; in tale caso continua a trovare applicazione la disciplina nazionale.

Parte 2 Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Articolo 18 Oggetto

1. La presente parte disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria regolata ai sensi dell'art.1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n.160.

Articolo 19 Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre il contenzioso, sono determinati i valori venali in comune commercio attraverso l'adozione di uno strumento che potrà consistere anche in una relazione tecnica elaborata da uno o più tecnici previamente incaricati aventi competenza in materia di stima di aree fabbricabili, dipendenti del Comune, di altri Enti o liberi professionisti, purché aventi titolo di architetti, ingegneri, geometri, o di professionalità equivalenti.

2. Nell'elaborazione dello strumento o dei valori possono essere coinvolti anche professionisti che operano nell'ambito del settore immobiliare appartenenti alla società civile. A tal fine possono essere costituiti anche uno o più tavoli di lavoro ovvero osservatori eventualmente anche di tipo permanente.

3. La giunta comunale adotta una disposizione d'indirizzo stabilendo i criteri direttivi al fine di dare attuazione ai commi precedenti ed approva lo strumento.

4. Il competente direttore del settore al quale appartiene il Servizio entrate, coadiuvato dal funzionario preposto al servizio medesimo, compie gli atti e le operazioni necessarie e funzionali alla predisposizione del citato strumento sulla base dell'indirizzo della giunta comunale.

5. Non spetta alcun rimborso qualora il contribuente abbia versato sulla base di un valore dell'area fabbricabile superiore a quello determinato ai sensi del presente articolo.

6. Non si procede ad accertamento del maggiore valore se l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato ai sensi del presente articolo.

7. In deroga a quanto disposto al comma precedente, si procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta qualora il soggetto passivo, nell'anno di riferimento o nei due successivi, abbia dichiarato o definito per altro tributo o per altri fini il valore dell'area in misura superiore rispetto a quello dichiarato ai fini dell'IMU, se le caratteristiche dell'area nel frattempo non hanno subito modificazioni rilevanti ai fini della determinazione del valore commerciale.

8. In ogni caso, il valore dell'area non potrà essere inferiore all'indennità di espropriazione.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'area sia oggetto di intervento di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione; si applicano, parimenti, ad immobili assoggettati a interventi di restauro o di ristrutturazione.

Articolo 20 Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui all'art.1, comma 747, lett. b), della legge 27 dicembre 2019 n.160, si deve trattare di unità immobiliari non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici. In ogni caso si deve trattare di unità immobiliari la cui agibilità e concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

Articolo 21 Anziani o disabili ricoverati in istituti di ricovero o sanitari

1. E' considerata abitazione principale e quindi esclusa da tributo l'unità immobiliare adibita ad abitazione e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Parte 3 Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Articolo 22 Oggetto

1. La presente parte disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti ai sensi dell'art.1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n.147, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 23 Applicazione temporale

1. Il tributo è computato a giorni tenendo conto della reale situazione di fatto.
2. Qualsiasi fatto o variazione intervenuti nel corso dell'anno che incida sulla determinazione della tassa producono effetti dal giorno di effettivo accadimento.
3. Le variazioni che incidono sulla tassa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione una diversa data di effettiva cessazione.

Articolo 24 Superficie assoggettabile

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo.
2. E' assoggettabile a tributo la superficie calpestabile anche con riferimento alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, fatto salvo quanto disposto per legge.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al mq superiore se la frazione sia pari o superiore al mezzo mq altrimenti al mq inferiore.

Articolo 25 Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.
2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158.
3. Le categorie ed i coefficienti tariffari saranno approvati, confermati o aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.
4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

Articolo 26 Utenze domestiche

1. Ai fini della determinazione della tariffa da applicarsi, per le utenze domestiche rileva il numero delle persone effettivamente dimoranti nell'alloggio e relative pertinenze.
2. Sono considerati occupanti anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari e nel caso di studenti universitari che studiano ad almeno 100 chilometri di distanza, per un periodo non inferiore all'anno, la persona non dimorante non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Ai fini dell'applicazione del commi precedenti, si assume, a titolo di presunzione semplice, il numero degli occupanti in ragione di quanto risulta dai registri dell'Anagrafe del Comune di residenza di coloro che occupano, detengono o possiedono l'immobile ovvero, ove tali informazioni risultino sconosciute o di non immediata e facile reperibilità, il numero di tre occupanti o detentori.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri locali pertinenti ad abitazioni non rilevano separatamente ai fini dell'applicazione della parte variabile della tariffa.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. In caso di due unità abitative tra loro fisicamente confinanti e comunicanti ed utilizzabili ed utilizzate dal medesimo nucleo familiare, la quota variabile si applica una sola volta previa presentazione di richiesta documentata. Quanto dichiarato potrà essere oggetto di controllo anche successivamente mediante

sopralluogo.

Articolo 27 Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività è di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione della tariffa. In mancanza di detta informazione l'assegnazione è operata in via presuntiva sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività, fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 28 Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Il tributo giornaliero è riscosso unitamente con il canone di occupazione del suolo pubblico dal titolare o gestore di detto canone oppure per le annualità antecedenti al 2021 per l'attività accertativa e di riscossione coattiva con la TOSAP o il Canone ex art 27 D.Lgs. n. 285/92 da parte del Servizio competente.

Articolo 28bis Tributo provinciale

1. Contestualmente alla tassa sui rifiuti o al tributo giornaliero è determinato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della tassa rifiuti, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Articolo 29 Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune ai sensi di legge è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 30 Superfici escluse

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

2. Sono di norma esclusi dal tributo:

- a) le unità immobiliari adibibili (ovvero non diversamente utilizzabili) ed adibite esclusivamente a civile abitazione o ad ufficio, prive di mobili, sprovviste di contratti attivi e di consumi relativi alla fornitura dei servizi pubblici a rete ed effettivamente non utilizzate;
- b) le superfici effettivamente destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente, effettivamente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo compreso tra le date di inizio e fine lavori;
- e) locali o aree impraticabili o interclusi;
- f) le aree ad uso pubblico adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- h) sottotetti la cui altezza media non supera metri lineari 1,50.
- i) I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza.

Articolo 31 Superfici escluse per produzione di rifiuti speciali e riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di esse ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. Quanto sopra disposto si deve intendere esteso a qualsiasi locale ed area indipendentemente dalla sua destinazione d'uso, compresi magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, a patto che siano puntualmente riscontrabili con riferimento a ciascuna distinta superficie le condizioni di cui al periodo precedente. Resta fermo l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati, comprese le aree scoperte operative, le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere e delle parti dell'insediamento industriale dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

2. A tal fine, a pena di decadenza, il contribuente dovrà presentare copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e, in difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- a. Autocarrozzerie, autofficine, elettrauto, gommista: 45%
- b. Lavanderie e tintorie non industriali: 25%
- c. Autofficine, elettrauto, gommista: 45%
- d. Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine serigrafie, laboratori fotografici ed eliografie: 25%
- e. Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciature e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) ed officine in genere: 45%
- f. Laboratori di analisi, radiologici, studi dentistici ed odontotecnici: 35%
- g. Industrie di macellazione carni, prosciuttifici, salumifici, caseifici e cantine vinicole: 70%

4. Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.

5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti 3 e 4, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice EER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti.

5bis. A tal fine, ogni anno, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il contribuente deve presentare autocertificazione ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo

smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente, con l'indicazione dei quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno distinti per codici EER allegando, se richiesti, copia dei formulari di identificazione dei rifiuti.

6. Ogni anno, entro il termine di dichiarazione annuale stabilito con il presente regolamento, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.

Articolo 32 Riduzione tariffaria per il servizio reso

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 40 per cento della tariffa nelle zone non servite. La zona si considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il cassonetto ed il punto di utenza o d'insediamento interessato. La distanza entro la quale la zona si considera servita è stabilita nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti in mancanza si assume la misura di ml 500. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi gli eventuali strade, vie e viali di accesso privati agli insediamenti.

3. Il tributo è dovuto nella misura non inferiore al 30% della tariffa in caso di contestuale applicazione delle riduzioni di cui ai precedenti commi con altre altrove previste.

Articolo 33 Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la quota variabile della tariffa è ridotta del:

- a) 100% per le abitazioni a disposizione in caso di mancato utilizzo;
- b) 30% per le abitazioni a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per un uso comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- c) 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorino, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

2. Per le utenze domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:

- a) 20% a favore di coloro che dichiarano di praticare il compostaggio domestico individuale a mezzo di apposita struttura chiusa che renda possibile la verifica da parte del Gestore o del Comune dell'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- b) 30% per le utenze domestiche degli agricoltori che hanno una concimaia attiva.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono tra loro alternative e non cumulabili.

4. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, potranno essere definite ulteriori agevolazioni, da applicarsi sempre nei limiti della parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Al fine dell'applicazione di tali agevolazioni potrà anche essere attivato apposito sistema di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso Centri di Raccolta comunali. Gli obiettivi di raccolta differenziata e le modalità applicative del presente comma saranno definite con atto dell'organo competente comunale.

Articolo 34 Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Salvi i casi espressamente esclusi da tassazione disciplinati al precedente articolo 31, i locali e le aree adibibili ed adibiti ad uso non domestico sono assoggettati alla sola quota fissa qualora, chiusi ed effettivamente non utilizzati, privi di autorizzazioni amministrative, di arredi, di impianti e di allacci e comunque privi di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, etc.).

2. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:

- a) 30% a favore delle unità immobiliari a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, per un uso comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
- b) 10 % a favore delle attività, che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica sono oggetto di possibile recupero, per i quali il Gestore del servizio pubblico abbia attivato nuove forme di recupero, tali da sottrarli al conferimento presso gli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, a condizione che, l'avente diritto dimostri di avere dato luogo a tutti quegli interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di questa ultima, per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva;
- c) 10 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni

normative, i rifiuti dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 10 % al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

d) 30 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 30 % al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

e) 50 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura di oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

f) 80 % della quota variabile della tariffa a favore degli istituti scolastici pubblici non statali di ogni ordine e grado qualora l'avente diritto abbia attivato forme di recupero differenziato, di pretrattamento, di preselezione e/o di separazione dei rifiuti prodotti, tali da sottrarli effettivamente al conferimento presso gli impianti di smaltimento ordinariamente utilizzati, e comunque tali da facilitare il gestore nello svolgimento delle relative attività di raccolta trasporto, smaltimento o recupero comportando un effettivo risparmio di costi di gestione.

2bis. Le riduzioni di cui al precedente comma , lettere c), d) ed e), sono subordinate alla presentazione di un'autocertificazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare insieme a idonea documentazione comprovante l'avvio al recupero, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti.

3. Oltre alle riduzioni di cui ai commi precedenti, potranno essere definite ulteriori agevolazioni, da applicarsi sempre nei limiti della parte variabile della tariffa, legati al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata che di anno in anno verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale. Al fine dell'applicazione di tali agevolazioni potrà anche essere attivato apposito sistema di rilevazione dei quantitativi di rifiuti conferiti in modo differenziato presso Centri di Raccolta comunali. Gli obiettivi di raccolta differenziata e le modalità applicative del presente comma saranno definite con atto dell'organo competente comunale.

Articolo 35 Agevolazioni sociali

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati dagli stessi con esclusione di quelli sublocati.

2. L'agevolazione può essere riconosciuta, a istanza dei diretti interessati, a favore delle persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali/patrimoniali minimi fissati dal Comune.

3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.

4. L'ammontare globale delle agevolazioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune. In caso di superamento di detto limite, esse sono proporzionalmente ridotte.

5. L'entità della agevolazioni, le procedure, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, con apposito atto dell'organo competente.

Articolo 36 Disposizioni comuni agli articoli precedenti

1. Le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente e previamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.

2. Le esclusioni, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli precedenti cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni per la fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

3. Di norma, in sede di liquidazione annuale d'ufficio del tributo, il competente servizio terrà conto delle richieste di agevolazione e/o di riduzione di cui agli articoli precedenti presentate antecedentemente e comunque in tempo utile rispetto all'avvio delle procedure di liquidazione stessa. Qualora si rendesse necessario per una rapida, efficiente ed economica attività di gestione di detta liquidazione d'ufficio, le citate agevolazioni e/o le riduzioni potranno essere applicate in sede di conguaglio.

Articolo 36 bis - Opzione di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche: riduzione, obblighi di comunicazione e rendicontazione

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
 4. Ai fini del beneficio di cui al comma 2 e per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1, e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 5. La comunicazione di cui al comma 4, redatta secondo il modello predisposto dal Comune, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, e contenere:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
 - il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto,
 - e ogni altra informazione riportata nel modello
- Alla comunicazione devono essere allegate la planimetria con layout, da cui poter rilevare la destinazione delle singole zone e idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti).
- Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
 7. Per le utenze non domestiche attivate successivamente ai termini di cui al comma 1 è possibile presentare la comunicazione, a valere sull'anno successivo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione TARI (90 giorni).
 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni di quest'ultimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
 9. L'esclusione della parte variabile della tassa di cui al comma 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, a pena di decadenza entro il termine e le modalità indicati al successivo comma 10.
 10. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve presentare al Comune, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati,, fatte salve ulteriori indicazioni dello stesso Comune, comunicazione sui quantitativi dei rifiuti urbani prodotti nelle unità locali ubicate sul territorio comunale avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto, o dai soggetti, che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, riportante anche i dati dell'utenza/unità locale a cui i rifiuti si riferiscono, il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero, e tutte le altre informazioni previste dall'Autorità di Regolazione per l'Energia e Reti e Ambiente (ARERA).
- L'esito delle verifiche effettuate sarà comunicato alle utenze non domestiche nel rispetto delle tempistiche previste da ARERA ed indicate nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni,

attraverso il recupero della tassa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
12. La parte variabile viene esclusa, ai sensi del comma 4, in via previsionale. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 37 Dichiarazione

1. La dichiarazione di iscrizione, di variazione o cessazione deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dal Comune entro 90 (novanta) giorni da quando inizia il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, o si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato o la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale codice ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di tassazione) del dichiarante e degli altri soggetti occupanti;
 - b) recapiti: telefono, posta elettronica, PEC;
 - c) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo. I soggetti obbligati per legge al possesso della stessa devono obbligatoriamente indicare la PEC ;
 - d) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale in caso il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;
 - e) in merito ai locali ed alle aree oggetto di tassazione:
 - i dati catastali;
 - l'ubicazione specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno,
 - la superficie calpestabile e quella catastale;
 - la destinazione d'uso;
 - il titolo di occupazione o detenzione
 - i dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice fiscale)
 - f) la data in cui ha avuto inizio, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso;
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni;
 - h) ogni altra informazione prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dall'Ufficio competente.
3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure è spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata in via telematica, tramite posta elettronica e posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
4. Potrà essere attivato un sistema di presentazione telematica della dichiarazione in tal caso lo stesso sistema rilascerà apposita ricevuta.
5. Anche in via sperimentale, potrà essere attivato un sistema di presentazione semplificato della dichiarazione in occasione dell'effettuazione delle operazioni da compiersi da parte dei cittadini presso il Servizi Demografici ovvero da parte delle attività economiche presso lo Sportello Unico dei Servizi Imprese e Catasto ovvero anche presso altri uffici comunali. Al tal fine, nell'ambito del proprie competenze in materia di organizzazione, l'ente tramite il proprio competente organo potrà adottare la disciplina di dettaglio volta a regolare le procedure di presentazione e le competenze dei relativi uffici coinvolti avendo riguardo ai criteri della semplificazione degli oneri formali a carico dei contribuenti e della razionalizzazione ed informatizzazione dei procedimenti e delle risorse impiegate in ottemperanza al economicità ed efficienza dell'azione amministrativa.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
8. L'Ente provvederà a riscontrare le dichiarazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 37 bis Segnalazioni utenti inerenti l'applicazione della tassa rifiuti

1. Il contribuente può inviare segnalazioni scritte in materia di applicazione della tassa rifiuti utilizzando la modulistica reperibile presso gli sportelli preposti e/o sul sito internet istituzionale del Comune in base alle

differenti casistiche:

- a) Reclamo,
 - b) Richiesta di informazioni,
 - c) Richiesta di rettifica degli importi addebitati
2. Le segnalazioni scritte di cui al comma precedente devono contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici/ragione sociale, residenza/sede, codice fiscale/partita iva, dati anagrafici del rappresentante legale nel caso di persone giuridiche o in caso si tratti di persona fisica incapace di agire),
 - b) recapiti: telefono, posta elettronica, posta elettronica certificata,
 - c) ogni altra informazione prevista dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA), così come recepita nella modulistica predisposta dal Comune
 3. La segnalazione, sottoscritta dall'interessato, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno, oppure inviata tramite posta elettronica o posta elettronica certificata.
 4. L'Ente provvederà a riscontrare le segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dall'Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 38 Riscossione

1. Il pagamento del tributo deve essere effettuato da parte dei contribuenti perentoriamente in tre rate, entro le seguenti scadenze all'interno dell'anno d'imposta:
 - 16 marzo,
 - 16 luglio,
 - 2 dicembre
2. Ciascuna delle prime due rate di cui al comma precedente è pagata a titolo di acconto ed è pari al 35% di quanto dovuto applicando le tariffe vigenti nell'anno precedente a quello d'imposta tenendo conto della situazione di fatto risultante momento della scadenza della prima rata. L'ultima rata o l'unica rata di giugno è pagata a titolo di saldo-conguaglio sulla base delle tariffe definitivamente approvate e tenendo conto della situazione di fatto relativa all'anno d'imposta.
3. Nel caso di nuove occupazioni intervenute nel corso dell'anno i pagamenti devono essere effettuati alle citate scadenze utili successive a dette occupazioni, salvo che l'occupazione sia intervenuta o variata tra settembre e dicembre, in tal ultimo caso il pagamento deve essere effettuato a saldo in unica soluzione entro il 16 dicembre dell'anno d'imposta.
4. Qualora il contribuente versi in una situazione di temporanea difficoltà, previa richiesta scritta dello stesso, con la quale deve essere autocertificato tale stato, ciascuna delle rate di cui al comma precedente può essere a sua volta ripartita, su concessione del Comune, in due rate mensili. In tal caso, il Contribuente dovrà effettuare il pagamento perentoriamente entro le scadenze indicate dal Comune.
5. In ragione di motivate esigenze, la giunta comunale può, con proprio atto, modificare tali scadenze nel numero, nell'importo e nella data.
6. Al fine di semplificare gli oneri a carico del contribuente, agevolando il pagamento di quanto dovuto dallo stesso, il Comune o il concessionario provvede a mettere a disposizione o inviare ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica o posta elettronica certificata, avvisi di pagamento specificando la data di emissione, antecedente di antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quelle stabilite per il pagamento, e per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, modalità e scadenze dei pagamenti, e ogni altra informazione prevista dalla normativa che disciplina la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti.

Ai fini dei calcoli, il Comune o il Concessionario terrà conto dell'ultima situazione di fatto utile risultante dalle dichiarazioni, dagli accertamenti e dalle informazioni a disposizione dell'ufficio, avendo riguardo ai tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle procedure di liquidazione, elaborazione, stampa ed invio degli avvisi di pagamento.
7. Il versamento della tassa è effettuato tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici e di pagamento interbancari e postali, restando sempre impregiudicata la possibilità di procedere mediante il modello F24 utilizzando i previsti codici tributo.
8. Il mancato pagamento nei termini disciplinati ai commi precedenti equivale ad automatica messa in mora del contribuente, con applicazione degli interessi nei termini previsti dal presente testo unico, autorizzando il Comune o chi per esso a procedere immediatamente a porre in essere gli atti della riscossione coattiva oltreché ad applicare la sanzione amministrativa prevista dall'art.13 del Decreto legislativo 18/12/1997 n.471.
9. Per quanto non disciplinato in questa sede si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 39 Addizionale comunale all'IRPEF

1. E' istituita a decorrere dall'anno d'imposta 2005 l'addizionale comunale all'Imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 è stabilita l'aliquota unica proporzionale pari al 0,45 per cento.
3. A decorrere dal 2020 è confermata l'aliquota unica proporzionale pari al 0,8 per cento.
4. Dall'anno d'imposta 2007 è stabilita l'esenzione in ogni caso dalla citata addizionale a favore di tutti i titolari di un reddito complessivo, come definito dall'art.1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, inferiore o pari a € 15.000. La soglia di reddito indicata nel precedente periodo non deve intendersi a titolo di franchigia.
5. L'aliquota e la detrazione stabilita per l'anno d'imposta precedente trovano applicazione e si intendono automaticamente e tacitamente confermati per quello successivo, qualora, entro il termine stabilito dalla legge, il competente organo comunale, con apposito atto, non provveda alla relativa determinazione.
6. Per quanto non disposto dal presente articolo, si applica integralmente la vigente disciplina legislativa statale, alla quale si rinvia.

Parte 5 Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone Patrimoniale relativo all'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del Canone Patrimoniale mercatale

Capo I Disposizioni generali

Articolo 40 Oggetto

1. La presente parte istituisce e regola l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. a), della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone di occupazione o canone).
2. La presente parte istituisce e disciplina altresì il canone patrimoniale di concessione le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone mercatale).
3. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicate ad entrambe le tipologie di canone sopra richiamate salvo le specifiche disposizioni previste per il canone mercatale.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge applicabili.
5. Con riferimento alla disciplina del rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative all'occupazioni del suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari si rinvia all'apposito regolamento.
6. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Articolo 41 Concessione ed autorizzazione amministrativa

1. L'occupazione degli spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e/o degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è subordinata alla preventiva concessione amministrativa, da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.
2. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico sia posta in essere con installazione di impianti pubblicitari, è richiesto il preventivo rilascio anche dell'apposita autorizzazione comunale da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.
3. Sono dovute le spese di istruttoria dei procedimenti di cui ai punti precedenti determinate nell'ammontare riportato nel tariffario di riferimento costituente Allegato 1 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs.30/04/1992 n.285. Tali spese di istruttoria sono modificabili annualmente con la delibera di giunta comunale.

Articolo 42 Competenza

1. La gestione dei canoni di cui al presente regolamento è affidata alla propria società in house providing Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl (di seguito anche SGP srl o SGP), in quanto ente concessionario al quale compete la gestione e la manutenzione del demanio stradale comunale.
2. Il predetto affidamento comprende l'esercizio dell'attività di accertamento, irrogazione di sanzioni, applicazione di penali, contenzioso, e riscossione anche coattiva dello stesso canone, dell'attività amministrativa di concessione ed autorizzazione e di ogni altra funzione ed attività amministrativa funzionale a dette gestioni.
3. Ad SGP competono le entrate relative alla gestione dei canoni a titolo di remunerazione per i servizi resi e per le funzioni affidate.
4. Sono attribuite al Servizio Entrate del Comune funzioni di ausilio, assistenza, collaborazione e controllo dell'operato da parte di SGP nell'attività di accertamento e riscossione anche coattiva del canone.

Articolo 43 Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' dovuto un canone per la concessione relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti

- al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Obbligato al pagamento del canone è il titolare della concessione o, in mancanza, l'occupante di fatto.
 3. Qualora la titolarità dell'atto di concessione sia attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento del canone, delle sanzioni e delle penali.
 4. I soggetti che occupano abusivamente gli spazi e le aree pubbliche di cui al presente regolamento sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabilite nel presente regolamento.

Articolo 44 Esenzioni e riduzioni

1. Non sono assoggettate al pagamento del canone le seguenti occupazioni effettuate:
 - a. con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - b. con gli accessi ed i passi carrabili in genere;
 - c. effettuate da partiti politici, da associazioni o organizzazioni politiche o sindacali per attività non economiche purché non superiori a 10 mq;
 - d. le occupazioni temporanee, di suolo pubblico poste in essere da Enti del terzo settore, come definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117, necessarie per lo svolgimento di attività, manifestazioni o eventi promossi o fatti propri dal Comune. La predetta esenzione è concessa nell'ambito di attività, manifestazioni o eventi di carattere non economico per finalità istituzionali del Comune oppure per finalità culturali, sociali, sportive, di assistenza-sociale e socio-sanitaria, beneficenza, previdenza, d'istruzione e di formazione, educative, storico-artistico-culturali, ambientali, di tutela diritti civili, ricerca scientifica, di promozione e sviluppo del proprio territorio, del proprio patrimonio, della propria economia e delle proprie tradizioni. L'esonero dal pagamento del canone, deve essere previsto espressamente con delibera della giunta comunale che promuove o fa propri i citati attività, manifestazioni o eventi. Restano esclusi dall'esenzione gli spazi occupati da operatori commerciali nell'ambito dei predetti attività, manifestazioni o eventi;
 - e. tende o simili, lampioncini e simili, striscioni, standardi, bacheche, grate, balconi, bow windows, luminarie e arredo urbano;
 - f. con festoni, addobbi, luminarie e simili, sovrastanti il suolo pubblico, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - g. occasionalmente con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - h. con innesti o allacci a servizi di impianti di erogazione di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente del presente articolo, sono comunque dovuti gli oneri di manutenzione, nonché resta fermo l'obbligo della richiesta di rilascio dell'atto di concessione.
3. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'art.1, commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160.

Articolo 45 Rilascio forzoso dell'occupazione anticipato

1. Nel caso di rilascio forzoso dell'occupazione, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di concessione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 46 Occupazioni effettuate in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comunale è dovuto al verificarsi dell'occupazione, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione dell'occupazione, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 47 Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo è scaduto e non rinnovato, o revocato, nonché quelle per le quali la concessione sia decaduta, estinta o revocata.
2. Sono altresì, abusive, le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

3. Esclusivamente in presenza di straordinarie situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, è ammessa l'occupazione di suolo e di aree pubbliche da parte dell'interessato, prima del regolare rilascio della concessione, non dando luogo ad ipotesi di occupazione abusiva, purché questi ne dia immediata comunicazione, per la regolarizzazione, al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare se sussistono le condizioni di emergenza e/o urgenza.
4. Le occupazioni abusive, che risultano da verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, alle occupazioni temporanee.

Articolo 48 Dichiarazione

1. L'occupazione di suolo pubblico è subordinata alla preventiva presentazione di apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicati i dati e gli elementi necessari al calcolo del canone.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute.
3. La dichiarazione originaria e quella di variazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'obbligazione.
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti in solido al pagamento del canone è sufficiente la presentazione della dichiarazione da parte di uno di essi oppure può essere presentata dichiarazione congiunta.
5. La richiesta di rilascio o di variazione della concessione all'occupazione di suolo pubblico debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
6. Il modello di richiesta-dichiarazione è predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

Articolo 49 Accertamento

1. Il Competente ufficio controlla le denunce presentate e verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, e procede all'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione ai sensi della vigente normativa alla quale si rimanda.

Articolo 50 Indennità e sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva di cui agli articoli precedenti, si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento.
2. In caso di occupazione abusiva parziale, l'indennità maggiorata di cui al comma precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente concessa si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.
3. Ai fini dei commi precedenti si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile e temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Per l'omessa o per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del canone e/o dell'indennità dovuta.
5. Ai fini di cui al punto precedente la richiesta di rilascio della concessione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
1. In caso di pubblicità abusiva si applica altresì l'art.1, comma 822, della legge 27 dicembre 2019 n.160.
6. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone, l'indennità e le sanzioni, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.
7. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dalla decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Articolo 51 Riscossione del canone

1. Salvo espressa e motivata deroga prevista nella Concessione, il pagamento del Canone, anche se comprensivo in via forfetaria di eventuali corrispettivi pattuiti o del rimborso spese, deve essere effettuato prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per le occupazioni pluriennali il pagamento del canone, di corrispettivi e/o delle spese dovrà essere effettuato:

- a. per il primo anno, prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione;
- b. per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno solare;
3. Il canone di cui al precedente comma primo deve essere corrisposto in unica soluzione.
4. E' ammessa la possibilità del versamento in rate (con scadenza al 30/04, 30/06, 30/09, e 31/12), qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 500,00.
5. La prima rata deve comunque essere corrisposta nei termini di cui ai precedenti comma 1 e 2.
6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena di decadenza della concessione.
7. In caso di mancato, parziale, o tardivo pagamento del canone sono applicati su tutte le somme dovute gli interessi nei termini stabiliti dal presente testo unico.
8. Sono dovuti gli interessi stabiliti dal presente testo unico a decorrere dall'istanza di rimborso.
9. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Capo II Determinazione del canone

Articolo 52 Modalità di determinazione del canone

1. Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4. In funzione del tempo il canone è commisurato ad ore, giorni, e/o anno.
5. La misura delle frazioni si intende sempre arrotondata per difetto, se la frazione non è superiore a 0,500 dell'unità di misura (metri quadrati; metri lineari; km lineari; litri). Se la citata soglia è superata si arrotonda per eccesso.

Articolo 53 Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini della individuazione delle tariffe standards del canone, stabilite per legge, il Comune di Sassuolo, ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre n.160, appartiene alla III classe (comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, con numero di abitanti pari a 40 278, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (fonte: [http:// dati.istat.it /Index.aspx? QueryId= 18560](http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18560)).
2. E' pari a euro 50,00 a mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone di concessione delle aree e del suolo pubblico e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per le occupazioni che si protraggano per l'intero anno solare.
3. E' pari a euro 1,20 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone di concessione delle aree e del suolo pubblico e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, per le occupazioni che si si protraggano per un periodo inferiore all'anno solare.
4. La tariffa standard oraria è pari a un ventiquattresimo di quella giornaliera.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa annuale standard è ridotta del 75 per cento.
6. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto delle soggezioni a carico della collettività o dei luoghi derivanti dall'occupazione del suolo, del valore economico e del vantaggio che il concessionario o l'occupante ricava dall'occupazione.
7. E' approvato il sistema tariffario di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.
8. Il predetto sistema tariffario contiene le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento per la determinazione annuale delle tariffe, delle maggiorazioni e delle riduzioni.
9. Il sistema tariffario di riferimento, è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti

dall'applicazione nel 2020 del canone di cui all'art.27 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

10. Il sistema tariffario di riferimento è contenuto nell'Allegato 1 del presente regolamento.

11. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone relativo alle occupazioni degli spazi e delle aree destinati a mercato.

Articolo 54 Approvazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni sono approvate dalla giunta comunale sulla base del sistema tariffario di riferimento.

2. In sede di approvazione delle tariffe annuali, le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento stabilite in questa sede possono essere ridotte o aumentate, anche disgiuntamente, fino ad un massimo del 100 per cento al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio comunale.

3. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato; mentre, per il primo anno, si intende applicato il tariffario di riferimento allegato al presente testo unico.

4. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone mercatale.

Articolo 55 Graduazione in base alla zona

1. Il territorio comunale è suddiviso in tre zone, in ragione delle quali vanno previste differenti tariffe, anche attraverso l'applicazione di coefficienti percentuali di maggiorazione o di riduzione da applicarsi nel calcolo della tariffa unitaria, ai fini di tener conto nella determinazione del canone della centralità, dell'intensità abitativa, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico e quindi al fine di tener conto della maggior valenza economica dell'area e del maggior sacrificio imposto alla collettività.

2. Zona 1 — Si tratta della zona di maggior pregio e di maggior sacrificio per la collettività. Per detta zona la tariffa standard annuale può essere maggiorata fino al 100 per cento e quella giornaliera può essere maggiorata fino al 300 per cento

3. Zona 2 — Si tratta della zona di medio pregio e medio sacrificio per la collettività. Per detta zona la tariffa standard annuale può essere maggiorata fino al 60 per cento e quella giornaliera può essere maggiorata fino al 200 per cento.

4. Zona 3 — Si tratta della zona di minor pregio e minor sacrificio per la collettività. Per detta zona la tariffa standard annuale può essere maggiorata fino al 30 per cento e quella giornaliera può essere maggiorata fino al 100 per cento.

5. Nell'Allegato 2 al presente regolamento sono perimetrate ed individuate le aree, gli spazi e/o le strade distintamente rientranti in ciascuna delle zone meglio individuate nel presente articolo.

Articolo 56 Graduazione in base alla dimensione dell'occupazione

1. Ai fini di contemperare l'importo del canone dovuto tenendo conto delle dimensioni della superficie complessiva occupata sono stabilite delle riduzioni per scaglioni di misura da applicarsi nel calcolo della tariffa unitaria.

2. Con riferimento alle occupazioni misurate in metri quadrati, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del:

- 50 per cento sino a 100 mq;
- 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq;
- 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

4. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

5. L'importo dovuto applicando le tariffe approvate annualmente per il tipo di occupazione richiesto è rideterminato nei termini dei periodi che seguono, al fine di tener conto del valore economico ritraibile dall'area occupata, qualora l'occupazione stessa abbia ad oggetto un'area che presenta tutte le seguenti caratteristiche: abbia una estensione superiore ai 500 mq; sia situata al di fuori del centro storico come definito dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Sassuolo; non comporti un particolare sacrificio per la collettività, in quanto non si tratti di un'area particolarmente utilizzata uti cives; di norma non sia interessata da eventi pubblici; rispetto alla quale la presenza del concessionario svolga anche una funzione di presidio di zona. In tal caso, al fine di impedire fenomeni elusivi, la richiesta di concessione deve essere

adeguatamente motivata esponendo le ragioni della necessità, della proporzionalità e della funzionalità dell'occupazione di un'area superiore a 500 mq, rispetto all'uso a cui è destinata ed alla attività svolta dal concessionario. In difetto di adeguata, fondata e/o verosimile motivazione, l'ufficio competente potrà effettuare la rideterminazione della superficie da concedere. All'ufficio compete sempre il potere di ridimensionamento della superficie richiesta od occupata in ogni ipotesi che da questa possa derivarne un conflitto con l'interesse pubblico od un sacrificio eccessivo per la collettività. In tale ipotesi l'importo annuale dovuto non può essere superiore al 10 % dell'ultimo volume di affari dell'anno precedente a quello per il quale è richiesta l'occupazione, qualora l'occupazione costituisca la sede dove viene svolta l'attività dalla quale deriva principalmente detto volume d'affari. Per il calcolo di cui ai periodi precedenti, in caso di occupazione posta in essere contestualmente da più soggetti, si fa riferimento alla somma dei volumi d'affari degli stessi.

6. L'importo dovuto, come calcolato nei periodi precedenti, non può superare la somma annuale di € 5.000 qualora l'occupazione non costituisca la sede dove viene svolta l'attività dalla quale deriva principalmente detto volume d'affari. Per occupazioni superiori a 1.000 mq si applica una maggiorazione degli importi, come calcolati nei periodi precedenti, del 20% per ogni fascia aggiuntiva di mille mq nella quale ricade l'occupazione richiesta, rispetto ai primi mille mq. Il presente comma si applica alle occupazioni permanenti.

Articolo 57 Graduazione in base alla durata

1. Ai fini dell'applicazione del canone con riferimento alle:

a. Occupazioni superiori a 15 giorni ma inferiori a 1 mese consecutivi può essere prevista una riduzione del 30 per cento della tariffa standard giornaliera;

b. Occupazioni pari o superiori a 1 mese ma inferiori ad un anno solare solari pieni consecutivi può essere prevista una riduzione del 75 per cento della tariffa standard giornaliera;

2. Per le occupazioni temporanee pari o superiori a 15 giorni, in caso di richiesta di proroga di massimo 14 giorni, si applica la tariffa ridotta prevista per le occupazioni superiori a 15 giorni sui giorni di proroga.

3. Per le occupazioni ad ore, al fine di tener conto del maggiore o minore incidenza dell'occupazione in termini di soggezione a carico della collettività e valore e del vantaggio economico che ricava il concessionario o l'occupante, oltre che in ragione della zona, le tariffe orarie è graduata in ragione delle seguenti fasce orarie:

a. Dalle ore 7.00 alle ore 15.00

b. Dalle ore 15.00 alle ore 23.00

c. Dalle ore 23.00 alle ore 7.00

La graduazione di cui al comma precedente è ottenuto applicando apposite percentuali come riportato nel tariffario di riferimento allegato al presente regolamento.

Capo III Occupazioni di tipo particolare

Articolo 58 Riduzioni e maggiorazioni per le occupazioni temporanee

1. Alle tariffe di riferimento previste per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche possono essere applicate le seguenti maggiorazioni o riduzioni per usi particolari nel limite massimo come riportato nel tariffario di riferimento costituente allegato 1 del presente testo unico.

2. Le maggiorazioni e le riduzioni indicate al comma precedente, sono cumulative e si applicano nell'ordine riportato.

3. Nell'ambito del tariffario di riferimento qui allegato le predette maggiorazioni e riduzioni sono applicate nel loro valore massimo tranne che per la prima categoria riportata nell'elenco per la quale non è applicata nessuna maggiorazione.

Articolo 59 Disciplina speciale per la determinazione del Canone

1. Le occupazioni di tipo particolare previste negli articoli che seguono rimangono assoggettate alle disposizioni speciali di seguito riportate.

2. Le disposizioni di cui al precedente capo si applicano solo in quanto espressamente richiamate.

3. Salvo che non sia disposto diversamente la tariffa è stabilita ed è comunque dovuta in ragione di anno solare.

Articolo 60 Occupazione con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti

1. Le occupazioni del suolo stradale, comprese le strade anche private soggette a servitù di pubblico passaggio, e relative pertinenze, con contenitori cassoni e cassonetti di qualunque dimensione e forma utilizzati per l'effettuazione del servizio di gestione rifiuti, sono assoggettate al canone applicando un'unica tariffa annuale per metro quadrato di occupazione da applicarsi all'intero territorio comunale indipendentemente della zona in cui risulta collocato il contenitore.
2. Per dette occupazioni la tariffa standard può essere aumentata o diminuita fino al 100 per cento.

Articolo 61 Occupazione del sottosuolo con cisterne e serbatoi

1. Qualsiasi tipo ed a qualunque titolo di occupazione del sottosuolo con serbatoi o cisterne fino a 3.000 litri si applica la tariffa standard per occupazioni del sottosuolo.
2. Per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
3. La tariffa di riferimento è graduata in ragione della zona del territorio comunale in cui si trova il serbatoio o la cisterna.
4. La tariffa di riferimento si ottiene modificando la tariffa standard, come risultante ai sensi dei commi precedenti, in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale.
5. La tariffa standard non può essere maggiorata oltre il limite massimo della percentuale stabilita per la zona stessa relativamente alle occupazioni permanenti.
6. La capacità complessiva da prendere in considerazione ai fini del calcolo del canone, è data dalla somma delle capacità, misurata in litri, di tutti i serbatoi utilizzati.
7. Per superficie occupata è costituita dall'area complessiva occupata dal singolo o dall'insieme dei serbatoi o cisterne.

Articolo 62 Apparecchi automatici

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo comunale è dovuta un canone annuale determinato forfetariamente in un metro quadro per ogni singola occupazione, in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale, indipendentemente dalla misura del suolo occupato.
2. La tariffa di riferimento si ottiene modificando la tariffa standard in ragione della suddivisione in zone del territorio comunale.
3. La tariffa standard non può essere maggiorata oltre il limite massimo della percentuale stabilita per la zona stessa relativamente alle occupazioni permanenti.

Articolo 63 Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Sono assoggettati al solo canone patrimoniale per la pubblicità le occupazioni realizzate negli appositi spazi messi a disposizione dal Comune con impianti pubblicitari di qualsiasi genere e dimensione.

Articolo 64 Canone per occupazioni con impianti e infrastrutture di comunicazione elettronica

1. Si applica il canone disciplinato all'articolo 1, comma 831-bis, della legge 27 dicembre 2019 n.160 alle occupazioni permanenti con impianti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 65 Corrispettivo per servizi aggiuntivi

1. Oltre al canone dovuto per l'occupazione del suolo, il concessionario dello spazio pubblico è obbligato a corrispondere anche gli importi dovuti per le eventuali prestazioni di servizio o forniture di beni pattuiti o previsti in occasione della concessione dell'occupazione stessa.
2. Le prestazioni di servizi, la fornitura di beni ed i relativi importi dovuti sono determinati in aggiunta al canone nella convenzione o in atto separato.
3. In occasione di eventi e/o manifestazioni e/o ricorrenze pubbliche, anche a valenza commerciale e promozionale, l'individuazione e le tariffe relative alle prestazioni e/o alle forniture di cui ai commi precedenti del presente articolo sono determinati preventivamente dalla giunta comunale sulla base di una relazione del Concedente che deve prevedere:

- a. L'analisi di tutti i costi fissi e variabili sostenuti a fine di organizzare e gestire gli eventi e/o manifestazioni soggette a tariffazione di servizio aggiuntiva;
- b. L'analisi del valore di mercato di ciascuna area soggetta a tariffazione aggiuntiva nonché i costi di allestimento e i servizi offerti per ciascuna area sub-concessa a terzi;
- c. La tariffa aggiuntiva al metro quadro a cui sarà concessa ogni area o spazio commerciale messa a disposizione per ciascun evento o manifestazione promossa.

Capo IV Canone mercatale

Articolo 66 Canone di concessione delle aree per il mercato

1. E' istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (canone mercatale), destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dei commi 837 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n.160.
2. Per ciascun posteggio o piazzola occupata il canone è dovuto in ragione della superficie in mq assegnata o occupata.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.
4. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
5. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
6. Si applicano le medesime tariffe di riferimento, calcolate con le medesime modalità e medesimi criteri previsti per il canone di concessione dell' occupazione di spazi ed aree pubbliche, salvo quanto disposto a commi che seguono.
7. Le tariffe di riferimento per le occupazioni temporanee si applicano frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
8. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) riduzione specifica prevista per i mercati
 - b) riduzione per occupazioni di durata superiore a 15 giorno ed inferiore a un mese;
 - c) riduzione per occupazioni prevista per le occupazioni di durata superiore a un mese con carattere ricorrente.
9. Nell'ambito del tariffario di riferimento qui allegato la predetta riduzione si applica nel suo valore massimo.
10. Per quanto non disposto nel presente articolo si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

Parte 6 **Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Canone Patrimoniale relativo alle esposizioni pubblicitarie e diffusione dei messaggi pubblicitari e del Canone patrimoniale per le pubbliche affissioni**

Capo I **Disposizioni generali**

Articolo 67 **Oggetto**

1. La presente parte istituisce e regola l'applicazione del canone patrimoniale di concessione relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ai sensi dell'articolo 1, comma 819, lett. b), della legge 27 dicembre n.160 (di seguito anche canone sulla pubblicità o canone).
2. La presente parte istituisce e disciplina altresì il servizio di pubbliche affissioni ed il relativo canone dovuto (di seguito anche canone sulle pubbliche affissioni o canone).
3. Con riferimento alla disciplina delle concessioni amministrative relative all'occupazione del suolo pubblico si rinvia alle apposite disposizioni regolamentari.
4. Con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione amministrativa all'installazione degli impianti pubblicitari nonché alla disciplina relativa all'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché al numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia e relativa superficie nonché alla superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni si rinvia ai vigenti piano generale degli impianti e mezzi pubblicitari e relativo regolamento adottati con delibera del consiglio comunale n.109 del 12 dicembre 2006.
5. Per quanto non disposto si applicano, altresì, le disposizioni in materia di entrate comunali previste da norme di legge e dal proprio Testo unico dei Regolamenti relativi alle entrate del Comune di Sassuolo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30/3/2004 e successive modificazioni ed integrazioni
6. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano i commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160 e successive modifiche ed integrazioni nonché le altre disposizioni di legge in materia di entrate comunali applicabili.
7. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente aggiornate, modificate o abrogate in conformità a quanto disposto da sopravvenute disposizioni normative nazionali o europee.

Articolo 68 **Concessione ed autorizzazione amministrativa**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari nei termini previsti all'articolo precedente è subordinata al preventivo rilascio dell'apposita autorizzazione comunale da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.
2. La diffusione dei messaggi pubblicitari è effettuata con impianti installati su spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e/o degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico è altresì subordinata alla preventiva concessione amministrativa, da richiedere al competente ufficio, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale.

Articolo 69 **Competenza**

1. La gestione dei canoni di cui al presente regolamento e del servizio di pubbliche affissioni sono affidati all'Unione dei Comuni del distretto Ceramicco.
2. Il predetto affidamento comprende l'esercizio dell'attività di accertamento, irrogazione di sanzioni, applicazione di penali, contenzioso, e riscossione anche coattiva dello stesso canone e di ogni altra funzione ed attività amministrativa funzionale a dette gestioni.
3. All'Unione competono le entrate relative alla gestione del canone sulle pubbliche affissioni a titolo di remunerazione per i servizi resi e per le funzioni affidate.
4. Sono attribuite al Servizio Entrate del Comune funzioni di collaborazione e ausilio nelle compimento delle attività riservate ad uffici comunali.

Articolo 70 Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. E' dovuto un canone per la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Obbligato al pagamento del canone è il titolare della autorizzazione e della eventuale concessione o, in mancanza, il soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
4. Qualora la titolarità dell'atto di autorizzazione è attribuita a più soggetti, questi sono obbligati in solido al pagamento dei canoni, delle sanzioni e delle penali.
5. I soggetti che effettuano la pubblicità abusiva sono obbligati in solido a pagare la relativa indennità, le sanzioni e le penali stabilite nel presente regolamento.

Articolo 71 Esenzioni e riduzioni

1. Purché la pubblicità non sia effettuata nell'esercizio di attività economica la tariffa del canone è ridotta alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Sono esenti da canone:
 - a. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - b. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
 - c. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - d. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
 - e. la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
3. Non è soggetta al canone la pubblicità di superfici inferiore a trecento centimetri quadrati.
4. Per quanto non disciplinato in questa sede si applicano le esenzioni e le riduzioni del canone disposte direttamente dall'art.1, commi da 816 a 847, dell'art.1, della legge 27 dicembre n.160.

Articolo 72 Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dal Comune o di chi per esso prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota di canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Articolo 73 Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

Articolo 74 Pubblicità abusiva

1. E' abusiva qualsiasi forma di pubblicità esposta senza la prescritta autorizzazione preventiva e/o senza la prescritta concessione amministrativa di occupazione del suolo pubblico, ovvero risultante non conforme alle condizioni stabilite dalla autorizzazione e/o concessione amministrativa sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.
2. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò formalmente destinati ed approvati dal Comune ovvero non eseguite dal competente Ufficio o chi per esso o eseguite in assenza di autorizzazione del competente ufficio o in difformità a quanto stabilito nel presente regolamento.
3. E' considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
4. E' considerata abusiva la pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni e/o i dovuti pagamenti.
5. E' considerata abusiva la pubblicità anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

Articolo 75 Dichiarazione

1. La diffusione di messaggi pubblicitari e l'eventuale funzionale occupazione di suolo pubblico sono subordinati alla preventiva presentazione di apposita dichiarazione, nella quale devono essere indicati i dati e gli elementi necessari al calcolo del canone.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute.
3. La dichiarazione originaria e quella di variazione devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'obbligazione.
4. Nel caso di più soggetti passivi tenuti in solido al pagamento del canone è sufficiente la presentazione della dichiarazione da parte di uno di essi oppure può essere presentata dichiarazione congiunta.
5. La richiesta di rilascio o di variazione dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari e la richiesta di rilascio o di variazione della concessione all'occupazione di suolo pubblico debitamente compilata equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
6. Il modello di richiesta-dichiarazione è predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

Articolo 76 Accertamento

1. Il Competente ufficio controlla le denunce presentate e verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, e procede all'attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione ai sensi della vigente normativa alla quale si rimanda.

Articolo 77 Indennità e sanzioni

1. Per la pubblicità abusiva ai sensi dell'articoli precedenti, si applica un'indennità pari al canone dovuto maggiorato del 50 per cento .
2. In caso di pubblicità abusiva parziale, l'indennità maggiorata di cui al punto precedente si applica sulla parte abusiva; mentre sulla parte regolarmente autorizzata si applica il canone calcolato ai sensi degli articoli precedenti.
3. Ai fini dei commi precedenti si considerano permanenti la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e temporanee la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Per l'omessa o per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del canone e/o dell'indennità dovuta.
5. La pubblicità e le affissioni abusive, fatta salva facoltà di cui al comma 8 del presente articolo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di quindici giorni.
6. In caso di inadempienza del responsabile, vi provvede il Comune o chi per esso con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
7. In caso di pubblicità abusiva si applica altresì l'art.1, comma 822, della legge 27 dicembre 2019 n.160.
8. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a

tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone, l'indennità e le sanzioni, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.

9. Restano in ogni caso ferme le sanzioni ed i procedimenti previsti dalla decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

Articolo 78 Riscossione

1. Il pagamento del Canone, anche se comprensivo in via forfetaria di eventuali corrispettivi pattuiti o del rimborso spese, deve essere effettuato prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione.

2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, per le occupazioni pluriennali il pagamento del canone, di corrispettivi e/o delle spese dovrà essere effettuato:

- a) per il primo anno, prima della data fissata per l'inizio dell'occupazione;
- b) per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ciascun anno solare;

3. Il canone di cui al precedente comma primo deve essere corrisposto in unica soluzione.

4. E' ammessa la possibilità del versamento in rate con scadenza al 31/01, 30/04, 30/07, e 31/10, qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 500,00.

5. La prima rata deve comunque essere corrisposta nei termini di cui ai precedenti comma 1 e 2.

6. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita a pena di decadenza della concessione.

7. In caso di mancato, parziale, o tardivo pagamento del canone sono applicati su tutte le somme dovute gli interessi nei termini stabiliti dal presente testo unico.

8. Nelle stessa misura e secondo le medesime modalità, sono dovuti gli interessi nei termini stabiliti dal presente testo unico a decorrere dall'istanza di rimborso.

9. Per quanto sopra non previsto, il versamento del canone va effettuato con le modalità disciplinate dalla legge in materia di riscossione delle entrate comunali.

Capo II Determinazione del canone

Articolo 79 Determinazione del canone

1. Il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

2. Il canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario.

3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

7. Quanto previsto nel presente articolo si applica a tutte le forme di pubblicità disciplinate negli articoli che seguono salvo che non sia ivi diversamente disposto.

Articolo 80 Sistema tariffario di riferimento

1. Ai fini della individuazione delle tariffe standards del canone, stabilite per legge, il Comune di Sassuolo, ai sensi dell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge 27 dicembre n.160, appartiene alla III classe (comuni con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti), in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2021, con numero di abitanti pari a 40 278, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica (fonte: <http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=18560>).

2. E' pari a euro 50,00 a mq all'anno la tariffa standard annua, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protragga per l'intero anno solare.
3. E' pari a euro 1,20 a mq al giorno la tariffa standard giornaliera, modificabile, in base alla quale si applica il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.
4. Gli articoli che seguono disciplinano le fattispecie e i criteri di applicazione e di graduazione del canone per tener conto della diversità di visibilità e di efficacia della pubblicità, anche in termini di ritorno commerciale o di immagine, posta in essere in ragione delle circostanze di luogo, dei mezzi utilizzati, delle dimensioni e delle modalità di effettuazione.
5. E' approvato il sistema tariffario di riferimento che tiene conto della disciplina contenuta nel presente regolamento.
6. Il predetto sistema tariffario contiene le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni di riferimento per la determinazione annuale delle tariffe, delle maggiorazioni e delle riduzioni.
7. Il sistema tariffario di riferimento stabilisce la tariffa base annuale e quella temporanea applicando una percentuale di riduzione o di aumento a quelle standard.
8. Le tariffe base costituiscono la base di partenza per calcolare le tariffe di riferimento per le singole fattispecie di pubblicità.
9. La tariffa di riferimento, per ciascuna tipologia di pubblicità si ottiene applicando le maggiorazioni e le riduzioni previste nel presente regolamento alle tariffe base.
10. Le maggiorazioni del canone a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alle tariffe base nell'ordine degli articoli seguenti.
11. Le riduzioni non sono cumulabili.
12. Il sistema tariffario di riferimento è strutturato in modo da garantire nel 2021, primo anno di applicazione del canone sulla pubblicità e del canone sulle pubbliche affissioni in modo da garantire nel 2021, un gettito e una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 dell'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto delle pubbliche affissioni.
13. Il sistema tariffario di riferimento è contenuto nell' Allegato 3 del presente regolamento.
14. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone sulle pubbliche affissioni.

Articolo 81 Approvazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe, le maggiorazioni e le riduzioni annuali sono approvate dalla giunta comunale sulla base del sistema tariffario di riferimento.
2. In sede di approvazione delle tariffe annuali, le tariffe di riferimento nonché le maggiorazioni o le riduzioni stabilite in questa sede possono essere ridotte o aumentate, anche disgiuntamente, fino ad un massimo del 100 per cento al fine di garantire gli equilibri economico-finanziari del bilancio comunale.
3. In caso di mancata adozione della deliberazione di approvazione delle tariffe, si intende prorogato di anno in anno il tariffario per ultimo approvato; mentre, per il primo anno, si intende applicato il tariffario di riferimento allegato al presente testo unico.
4. I commi precedenti si applicano anche nella determinazione della tariffaria del canone sulle pubbliche affissioni.

Articolo 82 Graduazione in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone sulla pubblicità e del canone sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio del Comune di Sassuolo è suddiviso in due zone.
2. La prima zona (ZONA SPECIALE) garantisce una maggiore visibilità ed efficacia della pubblicità e comunque richiama l'attenzione da parte di un numero maggiore di persone. Essa è caratterizzata dalla presenza di una concentrazione maggior di esercizi commerciali, da una maggiore pedonabilità e/o da una maggiore presenza di pedoni.
3. Appartengono alla categoria speciale le strade, piazze, aree, spazi ecc. elencati nell'Allegato 4 del presente atto.
4. La seconda zona (ZONA ORDINARIA) coincide con il resto del territorio comunale non rientrante nella zona speciale. Essa è caratterizzata da una minor presenza di esercizi commerciali, da una minore pedonabilità e/o da una minor presenza di pedoni.
5. La superficie complessiva della categoria speciale è pari al 35 per cento di quella del centro abitato comunale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
6. La tariffa ordinaria è pari alla tariffa base
7. La tariffa speciale è pari alla tariffa base maggiorata del 150 per cento.

Articolo 83 Graduazione in base alla superficie del mezzo pubblicitario

1. tariffa base è maggiorata del:

- a) 50 per cento per la pubblicità con superficie superiore ad 1 mq;
- b) 225 per cento per la pubblicità con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5;
- c) 200 per cento per la pubblicità di superficie superiore a metri quadrati 8,5;

Articolo 84 graduazione in base al tempo pubblicità temporanea

1. Per la pubblicità temporanea il canone dovuto è calcolato moltiplicando la tariffa di riferimento per i giorni di durata della pubblicità.

2. In alternativa, a quanto disposto da comma precedente, qualora risulti un importo minore, il canone è calcolato in modo forfettario come di seguito:

durata	Unità misura	Tariffa base annuale ordinaria		%	Tariffa base
1 mese	mq	15,49 €	x	10%	1,55 €
2 mesi	mq	15,49 €	x	20%	3,10 €
3 mesi	mq	15,49 €	x	30%	4,65 €
3< mesi <12	mq	15,49 €	x	100%	15,49 €

3. Quanto disposto al comma precedente si riferisce alle tariffe base forfettarie relative pubblicità temporanea. A tali tariffe si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste nel presente regolamento.

4. Il sistema forfettario di cui ai commi precedenti è funzionale alla semplificazione di applicazione del canone, a rendere maggiormente graduale la pressione fiscale nonché al perseguimento di un gettito e di una pressione fiscale quanto più prossimi a quelli derivanti dall'applicazione nel 2020 dell'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto delle pubbliche affissioni.

Articolo 85 Pubblicità luminosa

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa base è maggiorata del 100% per cento.

Articolo 86 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa base aumentata del 320 per cento.

2. Per la pubblicità temporanea effettuata mediante le fattispecie di cui al precedente comma 1, di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, 1/10 della la tariffa di riferimento annuale.

3. Per la pubblicità temporanea effettuata mediante le fattispecie di cui al precedente comma 1, di durata superiore a tre mesi, si applica la tariffa di riferimento annuale.

4. Per la pubblicità prevista dai commi precedenti effettuata per conto proprio dall'impresa si applicano le rispettive tariffe di riferimento ridotte del 50 per cento.

5. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di euro 3,0.

6. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera ridotta del 50 per cento di quella ivi prevista.

Articolo 87 Pubblicità varia

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari alla tariffa base.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, si applica la tariffa base aumentata del 480 per cento.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica la tariffa base aumentata del 240 per cento.
4. Sono assimilati ai palloni frenati, con conseguente applicazione della modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simili, siano sospesi in aria ma ancorati al suolo. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili questi sono assoggettati al canone come stabilito per la pubblicità ordinaria.
5. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, si applica la tariffa di euro 3,00
6. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, si applica la tariffa di euro 9,50.
7. Per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione di pubblicità sonora.

Articolo 88 Pubblicità a mezzo affissioni dirette

1. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture pubbliche adibite alla esposizione di tali mezzi si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai precedenti articoli in quanto compatibili.

Articolo 89 Pubblicità effettuata a mezzo di impianti su spazi ed aree comunali

1. Qualora la pubblicità o la propaganda effettuata per proprio o per conto di terzi, con impianti e infrastrutture nella disponibilità del soggetto passivo e posizionate, su spazi ed aree appartenenti al demanio comunale o al patrimonio indisponibile comunale, il canone ricomprende anche quello di occupazione di suolo ed aree pubbliche.
2. In tal caso la tariffa base è maggiorata del 100 per cento.
3. Resta nella discrezionalità del Comune per mezzo della propria società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl (SGP) bandire una o più procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione a terzi di uno o più spazi e aree pubbliche, anche suddivisi per lotti, avendo riguardo al territorio comunale, da destinarsi all'installazione di impianti pubblicitari e/o di segnali turistici e di territorio .
4. L'aggiudicazione avverrà al miglior offerente al rialzo rispetto alla base d'asta. Il canone a base d'asta sarà determinato tenendo conto anche dei canoni praticati nel territorio dei comuni della provincia di Modena o della regione Emilia Romagna e non potrà di norma essere inferiore al canone stabilito al precedente comma 2. Tale ultimo limite minimo può essere derogato al ribasso da motivata ricerca di mercato.
5. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche alle occupazioni poste in essere sul demanio e patrimonio indisponibile comunale con strutture e impianti contenenti Segnali turistici e di territorio ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (codice della strada) e dell'art.134 del DPR 16 dicembre 1992 n.295.
6. Le competenze al rilascio delle concessioni ad occupare il suolo demaniale e patrimoniale indisponibile, di cui al presente articolo, anche a seguito di procedure ad evidenza pubblica, compete alla propria società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl (SGP).
7. In deroga a quanto stabilito altrove nel presente regolamento, la competenza alla gestione dei canoni derivanti dal presente articolo compete direttamente alla propria citata società SGP. Rimane di competenza di SGP la quota del canone imputabile alla occupazione; mentre la quote del canone imputabile alla pubblicità resta di competenza ed è versata alle scadenze stabili direttamente al Comune da parte del soggetto concessionario o, in alternativa, da SGP, secondo disposizioni attuative stabilite con delibera di giunta comunale.

Articolo 90 Pubblicità sui veicoli

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
2. La pubblicità sui veicoli è consentita nei limiti e secondo le modalità stabilite dal citato vigente Piano Generale e Regolamento degli impianti e mezzi Pubblicitari.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuto il canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura della tariffa base.
4. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti si applicano le riduzioni e le maggiorazioni previste in ragione della dimensione della superficie del mezzo pubblicitario.
5. Per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, qualora lo scrivente Ente costituisca comune in cui ha inizio o fine la corsa, si applica la tariffa base **ridotta** del 50 per cento.
6. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti persuo conto, si applica la tariffa base aumentata del:
 - a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg, del 480 per cento;
 - b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg, del 320 per cento;
 - c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle precedenti categorie del 160 per cento.
7. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al precedente comma è maggiorata del 100 per cento.
8. Il canone non è dovuto altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.
9. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Articolo 91 Corrispettivo per servizi aggiuntivi

1. Oltre al canone dovuto per la pubblicità, il titolare dell'autorizzazione è obbligato a corrispondere anche gli importi dovuti per le eventuali prestazioni di servizio o forniture di beni pattuiti o previsti su richiesta nell'ambito dell'autorizzazione stessa.
2. Le prestazioni di servizi, la fornitura di beni ed i relativi importi dovuti sono determinati in aggiunta al canone nell'autorizzazione o in atto separato.
3. Le tariffe relative alle prestazioni e/o alle forniture di cui ai commi precedenti del presente articolo sono determinati preventivamente dalla giunta comunale sulla base di una relazione dei competenti uffici che deve prevedere:
 - a) L'analisi dei costi fissi e variabili previsti per la fornitura di servizi e/o di beni;
 - b) La tariffa aggiuntiva per i servizi resi e/o i beni forniti.

Capo III Canone e servizio delle pubbliche affissioni

Articolo 92 Servizio delle pubbliche affissioni

1. È istituito il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica.
3. Ove previsto, e nella misura stabilita nel piano generale e relativo regolamento degli impianti e mezzi Pubblicitari il servizio è garantito anche per le affissioni riguardanti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nella misura non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille.
5. Per quanto di seguito non disposto, si applica, in quanto compatibile la disciplina del canone sulla pubblicità.

Articolo 93 Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone, comprensivo del canone sulla pubblicità, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La tariffa base del canone sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 ×100 è pari a euro 1,24.
3. Il Canone è assoggettato alle seguenti disposizioni applicative:
 - a) Fino a 1 mq. si applica la tariffa base;
 - b) Per superfici superiori ad 1 mq La tariffa base maggiorata del 20 per cento;
 - c) Nella zona speciale la tariffa base è maggiorata del 150 per cento;
 - d) Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;
 - e) Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il canone è maggiorato del 50 per cento;
 - f) Per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa è maggiorata del 100 per cento;
 - g) La richiesta d'affissione in determinati spazi il canone è maggiorato del 100 per cento;
 - h) In caso di richiesta d'affissione d'urgenza è dovuto il canone di euro € 25,82;
 - i) Il 50 per cento della commissione va calcolato in zona speciale;
4. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio;
5. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni normative e regolamentari in materia di riscossione delle entrate comunali.

Articolo 94 Riduzioni del canone sulle pubbliche affissione

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta al 50 per cento:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Articolo 95 Esenzioni dal canone sulle pubbliche affissione

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 96 Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione di normative

1. Gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, legali o regolamentari, comprese quelle del presente testo unico, sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

Articolo 97 Spazi riservati ed esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni

1. In esenzione di canone è riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione diretta di manifesti a

favore dei soggetti di cui all'articolo 14, o di quelli diversamente individuabili nell'ambito dei principi ispiratori del proprio piano generale degli impianti pubblicitari.

2. Per affissione diretta si intende senza alcun servizio reso da parte del Comune.

Articolo 98 Modalità di effettuazione del servizio per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.

3. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.

5. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

7. Nei casi di cui ai commi da 4 a 7 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico con canone al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

9. Il comune, o chi per esso, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

10. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del

11. per cento del canone, con un minimo di riferimento di euro 26,00 per ciascuna commissione.

12. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

13. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al competente ufficio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione.

14. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

15. Le affissioni soggette a riduzione, che riportano l'indicazione di Sponsors, devono essere effettuate almeno per un 20 per cento nelle zone corrispondenti alla categoria speciale, con applicazione della relativa tariffa e per la restante quota percentuale nelle altre zone.

16. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dai committenti entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.

17. Al fine di velocizzare e semplificare l'affissione delle epigrafi funebri, pur garantendo il servizio negli orari di ufficio da parte del servizio affissioni, le Agenzie di Onoranze Funebri sono autorizzate ad affiggere direttamente con proprio personale nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) Le epigrafi devono essere affisse solo ed esclusivamente negli appositi impianti a ciò destinati dal Comune con divieto assoluto di affissione su muri, pali, cassonetti, alberi, impianti od altri spazi, compresi quelli destinati all'affissione di tipo commerciale;

b) Le epigrafi devono rimanere affisse almeno fino al terzo giorno successivo a quello del funerale, termine fino al quale l'affissione, salvo casi eccezionali di mancanza di spazi disponibili, conserva priorità rispetto a quelle successive;

c) nel provvedere all'affissione va rispettato l'ordine cronologico di precedenza: è vietato con l'affissione ricoprire epigrafi già regolarmente affisse per le quali non è ancora decorso il citato termine di tre giorni successivi al funerale, salvo il caso di mancanza di spazi disponibili; in ogni caso non può essere ricoperto un manifesto già regolarmente affisso fino al giorno successivo rispetto a quello del funerale;

d) I ringraziamenti devono ricoprire le epigrafi del defunto medesimo;

e) E' possibile affiggere non più di 10 epigrafi per defunto;

f) Immediatamente dopo l'avvenuta affissione, entro l'orario di apertura dell'Ufficio Affissioni unificato, deve essere inviata, anche a mezzo fax, la richiesta di affissione con la specifica del numero, dalla posizione e degli impianti occupati, della durata dell'affissione, dei dati relativi al defunto ed all'impresa delle pompe

funebri;

g) entro l'ultimo giorno di ciascun mese, per le affissioni dirette, dovrà essere inviata al Servizio Unificato Affissioni la lista delle esposizioni funebri al fine di provvedere al pagamento del canone di affissione dovuto.

Articolo 99 Richiesta del servizio di pubbliche affissioni

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al competente ufficio apposita richiesta scritta con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e, in caso di affissioni di natura commerciale, anche il numero degli stessi da posizionare in categoria speciale, nonché il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento del relativo canone.

2. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti Pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

3. Per le pubbliche affissioni la data di presentazione è quella del ricevimento della regolare commissione annotata nell'apposito registro cronologico.

4. Per la pubblicità la data di presentazione è quella dell'acquisizione della regolare dichiarazione agli atti dell'ufficio.

Parte 7 Disposizioni regolamentari finali e transitorie

Articolo 100 Entrata in vigore, norme transitorie e abrogazioni

1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Conservano integralmente la loro validità ed effetti gli atti approvati dai competenti organi comunali e le disposizioni di legge e regolamentari in vigore alla data di approvazione del presente Testo Unico in merito alle aliquote, tariffe ed agevolazioni.
3. Conservano integralmente la loro validità ed effetti le disposizioni regolamentari vigenti alla data dell'approvazione del presente testo unico, con riferimento agli atti ed ai procedimenti amministrativi di liquidazione ed accertamento tributario in corso, o comunque non definiti, a tale data. Continuano in ogni caso ad applicarsi le disposizioni contenute nel precedente Testo unico dei regolamenti in materia di entrate comunali espressamente richiamate nell'ambito del presente testo unico.

Articolo 101 Norme transitorie e finali per il canone patrimoniale

1. Per le occupazioni e per le pubblicità annuali relative al 2021, i relativi canoni o la prima rata devono essere versati entro il 30 aprile 2021.
2. Per le occupazioni temporanee, le pubblicità temporanee nonché per pubbliche affissioni intervenute entro il 31 gennaio 2021, i relativi canoni devono essere versati entro il 15 febbraio 2021.
3. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Articolo 102 Allegati

Allegato 1 - Tariffario di riferimento canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico mercato

Allegato 2 - Mappa delle suddivisione delle aree strade in categorie ai fini del canone di concessione del suolo

Allegato 3 - Tariffario di riferimento canone patrimoniale relativo alle esposizioni pubblicitarie e diffusione di messaggi pubblicitari e canone e servizio delle pubbliche affissioni

Allegato 4 - Stradario zona speciale canone patrimoniale relativo alle esposizioni pubblicitarie e diffusione di messaggi pubblicitari e canone e servizio delle pubbliche affissioni